

Tribunale di Brescia, II sezione penale (Giudice Dr. Moreschi), sent. n. 2897 del 19.07.2017

Furto semplice tentato – esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. - applicabilità.

La causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. si applica al reato di furto semplice tentato ex artt. 56 e 624 c.p., allorché l'esiguità del danno cagionato alla persona offesa e le modalità della condotta (*nella fattispecie l'imputato si era limitato ad occultare il bene sottratto sotto i propri indumenti*) rimandano ad una particolare tenuità del fatto.

Furto semplice tentato – esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. – abitudine della condotta – esclusione.

I plurimi precedenti di polizia per reati analoghi riportati nell'elenco dei dattiloscopici non sono sufficienti a dimostrare l'abitudine della condotta, atteso che lo stesso art. 131 bis c.p. precisa che il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole, escludendo dunque dalle condizioni ostative le condotte non definitivamente accertate.